

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/93 DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/90, per quanto riguarda il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

to il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

to il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (¹), particolare l'articolo 14,

ta la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Procedura precedente

Con il regolamento (CEE) n. 1798/90 (²) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico di cui al codice NC ex 2922 42 00 originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti di alcune società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 547/90 (³) e della decisione 92/493/CEE (⁴).

B. Riesame

i) Considerazioni generali

) Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (⁵), la Commissione, in seguito a consultazioni del comitato consultivo e ai

sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha avviato un riesame dei regolamenti e della decisione che hanno istituito le misure antidumping attualmente in vigore e ha riaperto l'inchiesta. Il riesame riguardava unicamente l'analisi delle mutate circostanze in materia di pregiudizio e in particolare se gli impegni relativi ai prezzi accettati dalla Commissione si fossero rivelati insufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli subiti dall'industria comunitaria.

ii) Pregiudizio

(3) Per quanto riguarda le importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha riscontrato che, tra il 1989 e i primi nove mesi del 1992, le importazioni provenienti dai paesi interessati sono passate da 3 800 t a 9 696 t, con un aumento della quota di mercato dall'8,7 % al 26,1 %. Nel periodo in esame i prezzi di dette importazioni espressi in dollari erano conformi ai prezzi fissati negli impegni accettati dalla Commissione. Gli stessi prezzi, espressi in ecu, hanno tuttavia subito un calo di un margine massimo del 20 %.

(4) Per quanto concerne la situazione dell'industria comunitaria, il volume delle vendite di glutammato monosodico nella Comunità è aumentato del 13 % fra il 1989 e i primi nove mesi del 1992, estrapolati su base annua, mentre nello stesso periodo la quota di mercato è scesa del 4,5 %. I prezzi applicati dall'industria comunitaria, dato che l'andamento delle vendite di glutammato monosodico è molto sensibile alle variazioni di prezzo, erano conformi a quelli delle importazioni in questione, i quali, come già si è detto, erano leggermente inferiori ai prezzi fissati negli impegni. L'industria comunitaria non ha potuto quindi aumentare ulteriormente i prezzi fino a un livello sufficiente per eliminare il pregiudizio subito.

¹ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

² GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2966/92 (GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 1).

³ GU n. L 56 del 3. 3. 1990, pag. 23.

⁴ GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 40.

⁵ GU n. C 286 del 4. 11. 1992, pag. 3.